

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
Ufficio G.S.TERRITORIALE
Via A.Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0815799057

Campionato UNDER 18
Comunicato U18/04/GST
riunione del 12.11.2025

=====

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro

ASD FORTITUDO EURITMICA	-ASD RUGBY COSENZA	0 -101 (0-15)		Sig. MAGAW M.
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY-ASD ARECHI RUGBY		28 - 0 PERSA		Sig. POLESE M.
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE-US RUGBY BENEVENTO ASD		0 - 28 PERSA		Sig. SCOGNAMIGLIO S.

C L A S S I F I C A	Girone 1										
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD RUGBY COSENZA	10	2	2	0	0	27	185	22	163	0	2
US RUGBY BENEVENTO ASD	10	2	2	0	0	23	151	0	151	0	2
ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE	5	2	1	0	1	15	89	47	42	0	2
ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY	5	2	1	0	1	7	47	89	-42	0	2
ASD ARECHI RUGBY	0	2	0	0	2	4	22	112	-90	0	2
ASD FORTITUDO EURITMICA	0	2	0	0	2	0	0	224	-224	0	2

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **DI CRESCENZO DAVIDE**, della ASD FORTITUDO EURITMICA, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
- **FABIANO FRANCESCO PIO**, della ASD FORTITUDO EURITMICA, espulso temporaneamente al 24° del 2°tempo
- **GARCIA RODRIGUEZ ANGELO**, della ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE, espulso temporaneamente al 1° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **CEGLIA CARMINE**, della ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY, espulso al 25° del 2°tempo, infraz. Art. 027/01 lett. K) (PUGNO), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (CIRC.AGGR.COLPO ALLA TESTA), QUATTRO SETTIMANE DI SQUALIFICA, (dal 10/11/2025 al 7 Dicembre 2025 compresi)
- **DI FUSCO DOMENICO**, della ASD ARECHI RUGBY, espulso al 25° del 2°tempo, infraz. Artt.011/01 lett. C) (CIR.ATT.STATO DI IRA), 027/01 lett. K) (PUGNO), TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA, viste le circostanze aggravanti di cui all'art. 027/02 lett. A) (CIRC.AGGR.COLPO ALLA TESTA), e tenuto conto della recidiva ai sensi dell'art. 015/01, CINQUE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 10/11/2025 al 14 Dicembre 2025 compresi)

Delibera gara: ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE-US RUGBY BENEVENTO del 09.11.2025

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto arbitrale del Sig. **SCOGNAMIGLIO STEFANO**, che la società **ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE** ha presentato una lista gara con solo 13 atleti e quindi, secondo quanto stabilito nella Circolare Informativa s.s. 2025/2026 al punto 8.6.1, ha potuto disputare l'incontro con adeguamento del numero dei giocatori in campo nei confronti della Società **US RUGBY BENEVENTO**.

Visto l'Art. 30/1 lett. g) del RdG, art. 18 punto 2 lett. c) e 30 punto 4 lett. b) del Reg. Attività Sportiva e Circolare Informativa stagione sportiva 2025/26 al punto 8.6.1 - dichiara PERDENTE la Società **ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA PARTENOPE** con il punteggio di 0 a 28 (0-4), e non commina nessuna sanzione pecuniaria né punti di penalizzazione come previsto dall'art. 30/1 lett. g del RdG e dal punto 8.6.1 ultimo capoverso della C.I. 2025/26.

Delibera gara: ASSOCIAZIONE SPORTIVA SALERNO RUGBY-ASD ARECHI RUGBY del 09.11.2025

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal referto arbitrale del Sig. **POLESE MARCELLO**, che la società **ASD ARECHI RUGBY** ha presentato in lista gara i seguenti atleti:

- 622821 Vacca Emanuele anno di nascita 2007;
- 875806 Raimondi Luigi Carlo anno di nascita 2007;
- 491964 Rocco Enrico anno di nascita 2007.

Tutti tesserati con la società **RNA SSD A RL**, Società Tutor della Società **ASD ARECHI RUUGBY**.

In base a quanto riportato dalla Circolare Informativa s.s.2025/2026 al punto 8.6.3 pag.57 e 58 che dice: "I giocatori tesserati con la società **TUTOR** possono giocare nelle squadre della propria società e con la società **TUTORATA**, nella categoria di riferimento oggetto della progettazione, ad eccezione dei giocatori rientranti (nati nel 2007) che potranno solo ed esclusivamente giocare per la società di tesseramento"

Per cui, visto l'Art. 29/1 lett. F) del RdG, art. 26 punto 1 lett. b) del Reg. Attività Sportiva e Circolare Informativa stagione sportiva 2025/26 al punto 8.6.3 - dichiara PERDENTE la Società **ASD ARECHI RUGBY** con risultato di 28 - 0 (4 - 0).

Il Segretario del G.S.T.
Manfredo Borsa

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Mirko Polzone